



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2025, proposto dal Comune di Como, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Piatti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, 22;

contro

Gerkj Granata, Samantha Grotto, Roberto Zena, Remo Miletto, Bruno Pelucchi, Gianfranco Pelucchi, Mario Maggi, Paola Truffo, Alarico Marro, Desiree' Marin, Patrizio Parisi, Donal Bravi, Stefano Morgia, Alessandro Sambiasi, Denis Manni, Lara Scuffi, Roberto Maggi, Umberto Diana, Mirko Tuffone, Gianluca Franchini, Stefano Scanziani, Giovanni Piccaluga, Oscar Michele Claudi, Maura Piccaluga, Ivano Uga, Danilo Parisi, Fabiola Caroleo, Giojs Paglia, Cesare Peluffo, Lorenzo Sambiasi, Oscar Marinoni, Debora Busato, Marco Sforzi, Sergio Manfredini, Massimo Garavelli, Federica Truffo, James Pozzi, Deborah Delli, Andrea Bosio, Marta Sabino, Michael Tencali, Bruno Miletto, Ferdinando Uga, Donaldo Novarese, Sheila Manfredini, Ernesto Peirotti, Jones Niemen, Norma Carmela

Marisa Agus, Patrick Costantini, Alfredo Gennaro Peluffo, Puccini Laura, Stefania Sforzi Stefania, Luigi Del Pietro, Vincenzo La Scala, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Carmen Petraglia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, 142;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 146/2025;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gerkj Granata e di Samantha Grotto e di Roberto Zena e di Remo Miletto e di Bruno Pelucchi e di Gianfranco Pelucchi e di Mario Maggi e di Paola Truffo e di Alarico Marro e di Desiree' Marin e di Patrizio Parisi e di Donal Bravi e di Stefano Morgia e di Alessandro Sambiasse e di Denis Manni e di Lara Scuffi e di Roberto Maggi e di Umberto Diana e di Mirko Tuffone e di Gianluca Franchini e di Stefano Scanziani e di Giovanni Piccaluga e di Oscar Michele Claudi e di Maura Piccaluga e di Ivano Uga e di Danilo Parisi e di Fabiola Caroleo e di Giojs Paglia e di Cesare Peluffo e di Lorenzo Sambiasse e di Oscar Marinoni e di Debora Busato e di Marco Sforzi e di Sergio Manfredini e di Massimo Garavelli e di Federica Truffo e di James Pozzi e di Deborah Delli e di Andrea Bosio e di Marta Sabino e di Michael Tencali e di Bruno Miletto e di Ferdinando Uga e di Donald Novarese e di Sheila Manfredini e di Ernesto Peirotti e di Jones Niemen e di Norma Carmela Marisa Agus e di Patrick Costantini e di Alfredo Gennaro Peluffo e di Puccini Laura e di Stefania Sforzi Stefania e di Luigi Del Pietro e di Vincenzo La Scala;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l'avvocato Francesca Romana Feleppa, per delega scritta dell'avvocato Chiara Piatti, e l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari;

Ritenuto che alla luce delle motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata non sussistono le condizioni per concedere la richiesta sospensiva;

Considerato, inoltre, che la prossimità della udienza pubblica (27 maggio 2025) fissata dall'adito TAR della Lombardia per la decisione definitiva della causa suggerisce di mantenere la *res adhuc integra*, tanto più che, nelle more del giudizio, è anche stata chiesta e ottenuta dai ricorrenti la condanna dell'Amministrazione comunale alla esecuzione della predetta ordinanza, per la quale pende già appello (rg 1946/2025) dinanzi alla Sezione (udienza del prossimo 25 marzo).

Le spese del giudizio cautelare si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 1445/2025) e condanna il Comune di Como a rifondere in favore degli appellati le spese del giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniela Di Carlo, Presidente FF, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniela Di Carlo

IL SEGRETARIO